

REGIONE PIEMONTE BU7S2 20/02/2015

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Sezione Prima

Dispositivo di sentenza n. 327/15 REG.PROV.COLL. N.00838/2014 REG.RIC.

Allegato



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 838 del 2014, proposto da:
BORGARELLO PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'avv.
Alberto Alessandro Caretta, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo in Torino, Via Grassi, 9;

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della giunta
regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna
Scollo e Giuseppe Piccarreta, con domicilio eletto presso gli uffici
dell'Avvocatura Regionale in Torino, piazza Castello, 153;

nei confronti di

SERGIO CHIAMPARINO, ACCOSSATO SILVANA, PAOLO
ALLEMANO, ANDREA APPIANO, FRANCESCO BALOCCO,
VITTORIO BARAZZOTTO, ENRICA BARICCO, ANTONIO

BOETI, VALENTINA GIUSEPPINA CAPUTO, MONICA CERUTTI, NADIA CONTICELLI, GIOVANNI CORGNATI, AUGUSTO FERRARI, ANTONIO FERRENTINO, GIORGIO FERRERO, RAFFAELE GALLO, DAVIDE GARIGLIO, MARIO GIACCONE, MARCO GRIMALDI, GABRIELE MOLINARI, ANGELO MOTTA, DOMENICO VALTER OTTRIA, GIOVANNA PENTENERO, DOMENICO RAVETTI, ALDO RESCHIGNA, DOMENICO ROSSI, ELVIO ROSTAGNO, DANIELE VALLE, GILBERTO PICCHETTO FRATTIN, GIOVANNI MARIA FERRARIS, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna, Marco Briccarello e Serena Denticò, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120;

e con l'intervento di

ad opponendum:

MORELLO LORENZA, RIVOIRA EMANUELE, ZICARELLI STEFANIA, MASTRODICASA FABIANA, BUCCI MASSIMILIANO, MINA LUCETTA, MORO ALBERTO, UBEZIO PIERLUIGI, CACICI CLARISSA, rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Molinar Min, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, largo Migliara, 16;

per l'annullamento

- della proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni regionali del Piemonte svoltesi il 25.5.2014;

- del verbale di ammissione della lista regionale "Chiamparino Presidente" dell'Ufficio Centrale Regionale del Piemonte presso la Corte d'Appello di Torino del 26.4.2014;
- dei verbali di ammissione delle liste provinciali denominate "Partito Democratico" e "Chiamparino per il Piemonte" (Monviso) degli Uffici Elettorali Circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia del Piemonte;
- di ogni atto presupposto connesso e consequenziale.

Visti il ricorso principale e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, di Sergio Chiamparino, di Accossato Silvana e litisconsorti;

Visto il ricorso incidentale proposto da Francesco Vercelli;

Visto il ricorso incidentale proposto da Passarelli Onorato, Trigila Sebastiana e Giovine Sabrina Margherita;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l'avv. Caretta per la ricorrente principale, gli avv. Borasio e Franchino per i ricorrenti incidentali, l'avv. Scollo per la Regione Piemonte, l'avv. Barosio per Accossato e litisconsorti e l'avv. Molinar Min per gli interventori *ad opponendum*;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN
MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), decidendo parzialmente sui ricorsi, principale ed incidentali, indicati in epigrafe:

a) respinge le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione;

b) dichiara inammissibili i ricorsi incidentali;

c) pronunciandosi nel merito del ricorso principale:

- respinge le censure dedotte con il primo e con il quinto motivo;

- dispone la prosecuzione del giudizio per la disamina delle residue censure dedotte con il secondo motivo (in ordine all'accertamento delle asserite irregolarità delle dichiarazioni di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori di lista), nonché con il terzo e il quarto motivo (in ordine all'accertamento delle asserite falsità delle sottoscrizioni dei presentatori di lista, delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle dichiarazioni di autenticazione delle sottoscrizioni), all'esito della conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Torino e all'avvenuto dissequestro degli atti della procedura elettorale già richiesti agli uffici elettorali, ma non ancora potuti acquisire al presente giudizio;

- a tal fine, rinvia per l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 9 luglio 2015;

- riserva, allo stato, ogni valutazione in ordine alla ammissibilità e alla rilevanza della querela di falso dedotta dalla parte ricorrente;

d) rinvia alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite;

e) manda alla Segreteria di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza alla Giunta Regionale e al Prefetto di Torino, per gli adempimenti di cui all'art. 130 comma 8 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Ofelia Fratamico, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 19 FEB. 2015

(art. 130, co. 7, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



“Il Dispositivo di sentenza sopra riportato è pubblicato ai sensi dell’art. 130, comma 8, del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104.”